

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 giugno 2020, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 agosto 2019, dove ha acquisito il n. 457 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Colman, Gerolimetto, Michieletto, Finco, Rizzotto, Semenzato e Dalla Libera;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 febbraio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Gidoni, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 giugno 2020, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 1 del DL 507/1994, convertito in legge 584/1994 stabilisce, modificando l'articolo 10 della legge 183/89, che rientrano nella competenza delle Regioni gli adempimenti di cui al DPR 1° novembre 1959, n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Il citato DPR 1363/1959 contiene il Regolamento per la redazione dei progetti, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e disciplina tutte le fasi di realizzazione e di successivo controllo sui manufatti, per quanto attiene principalmente gli aspetti della sicurezza.

A tal fine, la Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 1722 del 16 giugno 2009, ha approvato le disposizioni operative per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di competenza regionale.

A distanza di dieci anni dall'approvazione della succitata deliberazione si è reso, quindi, necessario apportare alcune modifiche, approvando un testo legislativo anche al fine di semplificare le procedure autorizzative.

L'opportunità di disciplinare la materia con un'apposita legge regionale è dovuta in particolare anche dalla scarsità di precipitazione che ha caratterizzato quest'ultimo inverno e che ha caratterizzato un abbassamento dei livelli d'acqua dei fiumi veneti. La situazione generale è vicina a quella registrata nel 2017, l'anno più siccitoso degli ultimi due secoli; il Veneto è la regione dove, unitamente all'Emilia Romagna si sono registrati i più evidenti segnali di criticità idrica.

Non è solo la mancanza di piogge ad influire sulla portata dei corsi d'acqua, è anche l'impoverimento delle riserve di neve sulle montagne venete e trentine: il manto nevoso, del tutto assente sotto i 1.500 metri, è in linea con le medie stagionali solo a partire da quota 1.700.

In Veneto i laghi del Bacino del Piave (Santa Croce il più importante) sono al 60% della capacità d'invaso, un po' meno rispetto alla media del periodo.

L'invaso del Corlo, che alimenta il Brenta, desta la maggiore attenzione: il 60% della propria capacità d'invaso segna di fatto un -25% rispetto alla media del periodo.

È chiaro che stiamo risentendo dei cambiamenti climatici in atto, con situazioni che appaiono surreali: siamo passati dall'emergenza alluvionale ad una situazione di quasi siccità in appena cinque mesi.

Considerato che nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale. I risultati sono visibili: sulle nostre cime l'altezza della neve al suolo negli ultimi dieci anni sta subendo una costante riduzione, lasciando sempre più spazio a secche sterpaglie.

Il “sistema neve” ha sempre rappresentato, nel suo complesso, uno dei principali prodotti turistici del Veneto ed una risorsa economica ed occupazionale vitale per molte delle nostre valli alpine.

Il difficile avvio di questa ultima stagione invernale, caratterizzata dall'assoluta carenza di precipitazioni nevose, in aggiunta alle anomale temperature, hanno impedito il regolare funzionamento degli attuali impianti d'innnevamento programmato, che per le loro caratteristiche non sono stati in grado di garantire una copertura nevosa sufficiente all'apertura delle stazioni venete, ha messo in luce come sia necessario non focalizzarsi sull'individuazione di soluzioni per fronteggiare l'emergenza del momento, ma creare un piano di azione mirato al potenziamento dell'innnevamento programmato e soddisfare le aspettative del turismo legato allo sci da pista.

La possibilità, quindi, di accedere a grandi bacini - naturali o artificiali - per innevare i tracciati di discesa è indispensabile, e oggi l'impianto di innevamento è molto più importante di qualunque altra infrastruttura, compresi gli impianti di risalita, assolutamente inutili senza un adeguato innevamento programmato.

La realizzazione poi di bacini di accumulo multifunzionale oltre che per la produzione di neve programmata, è funzionale anche per un diverso utilizzo dell'acqua, quale l'uso per fini di protezione civile, per irrigazione dei terreni circostanti ai fini agricoli o addirittura ai fini turistici nel periodo estivo.

Le misure utili per contrastare la crisi idrica e la siccità è quindi quella di realizzare bacini in grado di raccogliere l'acqua nei periodi di abbondanza e di rilasciarla nei periodi con minori precipitazioni.

In particolare, gli invasi e/o bacini, in questo caso, hanno anche una funzione di antincendio boschivo e durante la stagione estiva possono ricoprire un'attrattiva turistica e rilanciare un settore sempre più in crisi.

Il presente progetto di legge è suddiviso in quattordici articoli:

- l'articolo 1 individua gli ambiti di applicazione della presente legge;
- l'articolo 2 classifica le opere oggetto di intervento;
- gli articoli 3, 4, e 5 disciplinano le disposizioni attuative, le modalità di presentazione dei progetti nonché le disposizioni di approvazione e autorizzazione;
- gli articoli 6, 7, 8 e 9 regolamentano le modalità di sorveglianza dei lavori, dei collaudi nonché le funzioni di esercizio e vigilanza delle opere realizzate e il loro eventuale ripristino;
- gli articoli 10 e 11 intervengono ai fini della denuncia di opere esistenti e la loro regolarizzazione;
- l'articolo 12 è dedicato alle sanzioni in difformità alle opere eseguite in contrasto con la presente legge;
- l'articolo 13 disciplina lo svolgimento delle attività tecniche anche per altri soggetti pubblici e privati;
- l'articolo 14 definisce le disposizioni transitorie;
- l'articolo 15 individua la norma finanziaria.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2020 ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge e lo ha approvato a maggioranza (favorevoli: il presidente Calzavara - con delega del consigliere Rizzotto - e Michieletto del gruppo consiliare Zaia Presidente, Gidoni e Montagnoli del gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord e Barison del gruppo consiliare Veneti Uniti; astenuti: i consiglieri Zanoni e Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico e Ruzzante del gruppo consiliare Veneto 2020-Liberi e Uguali), apportando le seguenti modifiche alla versione iniziale:

- all'articolo 3 (disposizioni attuative), si dispone che la Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la competente commissione consiliare, definisca oltre a quanto già previsto dal testo originario del progetto di legge (i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione e gli elaborati necessari per la progettazione) anche le forme e le tipologie di garanzia che il richiedente deve presentare a tutela degli obblighi derivanti dalla presente legge ed in particolare del ripristino dello stato dei luoghi;
- all'articolo 12 (sanzioni) è stata prevista una maggiorazione degli importi minimi e massimi delle sanzioni nel caso in cui la violazione delle norme previste dalla legge riguardi le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a (sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi); gli importi minimi e massimi delle sanzioni sono triplicati per le opere con altezza inferiore a 10 metri o invaso inferiore a 100.000 metri cubi e sono sestuplicati per le opere con altezza superiore a 10 metri o invaso superiore a 100.000 metri cubi;
- è stata riscritta la norma finanziaria (articolo 15), recependo la riformulazione proposta dalla Prima Commissione nel parere espresso dalla stessa ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento in data 5 febbraio 2020.”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa è una norma che va di fatto a sostituire una disciplina prevista da una delibera regionale che andava a disciplinare un'attività prevista da leggi dello Stato. Come viene ricordato anche nella relazione, si tratta di andare a normare le opere relative agli sbarramenti che vengono realizzati e che sono stati realizzati per finalità di bacini di accumulo di competenza regionale, perché tutti quelli che hanno dimensioni superiori ai 15 metri di altezza e a 1 milione di metri cubi sono e restano di competenza dello Stato.

Nella relazione a questo progetto di legge viene ricordato come negli anni si siano registrate sempre più scarsità di precipitazioni che hanno, tra l'altro, caratterizzato – viene scritto – l'ultimo inverno: è una relazione relativa a un progetto di legge depositato il 5 agosto del 2019, quindi si fa riferimento all'inverno 2018-2019 e va naturalmente aggiunto che anche durante quest'ultimo inverno c'è stata una scarsità di precipitazioni. Basta ricordare che in molte zone del Veneto non si è vista l'acqua da gennaio a fine aprile, quindi un lungo periodo di siccità a cui poi sta seguendo, come abbiamo visto, un periodo di grandi precipitazioni.

Quello che dicono tutti gli esperti è che i cambiamenti climatici portano ad avere lunghi periodi di precipitazioni con intensità molto elevate e lunghi periodi di siccità, che stanno mettendo a dura prova il nostro territorio.

Quindi ci sono delle criticità evidenti e viene ricordato – e questo è un dato di fatto - che il manto nevoso è del tutto assente sotto i 1.500 metri ed è in linea con le medie stagionali solo a partire da quota 1.700, quindi abbiamo 200 metri di altitudine dove le precipitazioni nevose sono scomparse. È giusto ricordare che nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale, i risultati sono visibili: sulle nostre cime l'altezza della neve, appunto, al suolo negli ultimi dieci anni sta subendo una costante riduzione, lasciando sempre più spazio ai prati.

Nell' articolo 1 di questa legge che è relativo alle finalità viene ricordato, che questi accumuli servono anche per acqua per innevamento tecnico. È un po' una rincorsa agli effetti dei cambiamenti climatici e io credo sarà dura effettivamente riuscire a riparare a uno sconvolgimento climatico, all'emergenza climatica, con una norma e con dei bacini, perché come viene anche detto in relazione sono le temperature che preoccupano. Possiamo avere tutta l'acqua che vogliamo a una determinata quota, ma se le temperature sono quelle che abbiamo registrato negli ultimi anni purtroppo sarà ben difficile poter pensare che siano queste le soluzioni per l'innevamento. È una norma che prevede anche delle novità rispetto al progetto di legge iniziale del 5 agosto 2019.

Prendiamo atto che durante i lavori della Seconda Commissione sono state recepite alcune indicazioni che abbiamo portato per migliorare l'articolato con la condivisione da parte di tutta la Commissione. Mi riferisco - è una cosa a mio avviso molto importante - all'aver introdotto il fatto che vengano specificate le forme e le tipologie di garanzie che il richiedente deve presentare a tutela degli obblighi derivanti dalla presente legge e in particolare in merito al ripristino dello stato dei luoghi. Molto spesso uno abbandona il bacino di accumulo, lascia lì opere, cementi armati, strutture metalliche e quant'altro, saluti e nessuno lo vede più, e il territorio si ritrova con queste opere.

Mettendo una norma che preveda che ci siano queste garanzie, magari delle polizze fideiussorie, - in questo disegno di legge è la Giunta regionale che comunque dovrà stabilire le forme di queste garanzie - abbiamo una garanzia in più affinché nessuno faccia e che questi costi non vengano lasciati sulle spalle dell'ambiente, territori e contribuenti veneti.

Altra richiesta che è stata accolta in parte è quella dell'aumento delle sanzioni proprio perché si tratta di opere che vengono fatte anche in contesti ambientali a volte anche delicati ed è giusto che quando uno va a deturpare un bene pubblico, il nostro ambiente, sia sanzionato in maniera adeguata ma, non solo, che tramite una legge che prevede delle sanzioni più alte ci sia anche un effetto deterrenza utile ad evitare le violazioni. Quindi sanzioni più alte sono sicuramente un deterrente utile e un sistema di prevenzione ai danni del nostro ambiente.

Nell'illustrare questo nostro intervento in merito a questa norma, volevo già anticipare alcuni emendamenti. Allora abbiamo voluto con degli emendamenti specificare che la norma prevede questi sbarramenti anche ai fini antincendio; dopodiché gli emendamenti sono in totale 13.

In particolare, viene previsto un rafforzamento per quanto riguarda i controlli agli sbarramenti che, stando a questa norma, godono di una esenzione alla assoggettabilità alle norme della stessa. Questa legge prevede la suddivisione di queste opere in due grosse categorie: sbarramenti con altezza superiore ai 5 metri e fino a 15 metri e contemporaneamente con una capacità da 5.000 metri cubi fino a un milione di metri cubi. Queste sono le più importanti in dimensioni.

Poi ci sono le altre minori con sbarramenti che non superano i 5 metri e non superano un invaso di 5.000 metri cubi. Queste seconde opere minori godono, stando a un dispositivo previsto dall'articolo 4, comma 3, di una esenzione dalle norme di questa legge che comunque devono essere valutate su criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dalla struttura territorialmente competente. Pertanto, demandare l'esenzione all'applicazione delle norme di una legge così importante a livello territoriale potrebbe non essere, a mio avviso e a nostro avviso, positivo: ecco perché abbiamo presentato un emendamento per queste opere, che comunque non sono piccoli impianti, nel senso che possono avere come abbiamo detto prima dimensioni fino a 5.000 metri cubi con altezza delle strutture fino a 5 metri.

Si prevede in questo caso l'obbligo di sentire il parere, qualora si decidesse di andare in deroga, di Comune competente per territorio e Provincia.

Prevediamo, poi, con degli emendamenti l'aumento delle sanzioni, ripeto quello che ho detto prima: a mio avviso delle sanzioni maggiori sono un utile strumento di deterrenza affinché nessuno o un minor numero di persone violino la legge, perché i progettisti stiano più attenti, perché i proponenti stiano più attenti e perché il capo cantiere vigili maggiormente e quant'altro.

Abbiamo previsto anche una norma che amplia il numero di soggetti che possono effettuare gli accertamenti in caso di violazioni. Sappiamo tutti purtroppo che la vigilanza in determinate aree della nostra Regione, a volte anche impervie, non sempre è facile e agevolata, quindi specificare che questi accertamenti alle violazioni e l'applicazione delle sanzioni possono essere fatti da un ampio numero di soggetti titolati, anche questo, a mio avviso, al di là dell'applicazione della sanzione, pone in essere un maggior controllo e anche la consapevolezza, da chi va a operare in questi ambienti, che ci possono essere molti soggetti che possono controllare, perché non sempre purtroppo tutti i soggetti sono abilitati a farlo.

Quindi, se c'è, non so, una guardia parco, delle guardie assunte da aree protette, che non sono contemplate da molte norme, con questa norma, si dà una certezza a tutti gli addetti i controlli di poter operare in questo contesto.

Poi, tra l'altro, qualche soggetto in più titolato a controllare non fa mai male, perché sono leggi che noi facciamo e quindi abbiamo tutti sicuramente la pretesa che, una volta che vengono approvate da quest'Aula, vengano anche rispettate dai nostri cittadini.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo degli artt. 14, 45 e 47 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:

“Art. 14 - La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento.

1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:

a) per gli impianti:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell'impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell'impianto e le necessarie linee e condutture interrato;

3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;

b) per le piste:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l'esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

2) realizzare spazi per l'accumulo della neve, l'installazione e l'uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;

3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;

c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico della pista servita dall'impianto di innevamento programmato.

4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all'esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.”.

“Art. 45 - Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. La realizzazione di sistemi per l'innnevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l'utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.

3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:

a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;

b) disegni e particolari costruttivi;

c) dimostrazione della disponibilità dell'acqua necessaria per la gestione del bacino;

d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

e) dichiarazione del comune interessato sull'inesistenza di vincoli e di usi civici sull'area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;

f) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva ai sensi dell'articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l'intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;

g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.

4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) i consorzi di operatori economico-turistici.

5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 l'autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla

Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

6 bis. A garanzia dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative.”.

“Art. 47 - Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.

2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.

4. L'esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.

5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)

1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo